



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

DETERMINAZIONE N. 28325/Det/779 DEL 17/11/2011

- Oggetto: **Regolamentazione della pesca lungo le rive dei laghi artificiali gestiti dall'Ente Acque della Sardegna.**
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO in particolare, il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale e il D. Lgs. 6 febbraio 2004 n. 70;
- VISTA la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956 recante "Disposizioni relative all'esercizio di funzioni in materia di pesca";
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L.R. 29-5-2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007). Pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

- VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è stata disposta l'approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali n. 2937/19/I del 25 gennaio 2008 con il quale al Dott. Roberto Doneddu sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Pesca presso la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- VISTO il Regio Decreto n. 1604 del 08/10/1931 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 412 del 10/05/1995 - Disciplina dell'attività di pesca, dimensione dei pesci, molluschi e crostacei; disciplina della pesca del novellame; pesca del bianchetto e del rossetto;
- VISTO il Decreto Assessoriale n.641 del 28/04/1997 - Integrazione all'elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne, disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 295/DecA/5 del 29.01.2010 - Decreto Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 295/DecA/5 del 29.01.2010 - Piano Regionale di gestione dell'anguilla - attuazione delle misure di gestione relative alla pesca professionale e alla pesca sportiva, finalizzate alla ricostituzione dello stock di anguilla europea (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007). Annualità 2010.”;
- VISTO il Reg. (CE) del Consiglio n. 1967/2006 del 21/12/2006 - relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Pesca e acquacoltura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 1169 del 22 giugno 2005
- CONSIDERATO che per effetto della legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2006 l'Ente autonomo del Flumendosa ha dato vita all'Ente acque della Sardegna (Enas) - così denominato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

dalla L.R. n. 2 del 29 maggio 2007 -, ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale, formato dalle opere di raccolta e grande derivazione dell'acqua;

CONSIDERATO che l'elenco degli invasi artificiali riportato della sopra citata determinazione n. 1169/2005 non rappresenta più la totalità degli invasi artificiali in capo all'ENAS in quanto altri invasi sono entrati a far parte del sistema idrico da esso gestito;

RITENUTO di dover aggiornare la disciplina che regola gli accessi agli invasi artificiali gestiti dall'ENAS per consentire ai pescatori sportivi muniti di licenza per la pesca nelle acque interne di svolgere l'attività anche nei bacini gestiti dall'ENAS attualmente non inclusi nell'elenco

PRESO ATTO del parere positivo espresso dall'ENAS con nota prot. n. 14397 del 15.11.2011, acquisita al protocollo dell'Amministrazione regionale con prot. n. 28168 del 16.11.2011, sulla bozza della presente determinazione trasmessa con nota prot. n. 22436 del 12.09.2011

DETERMINA

ART. 1 L'esercizio della pesca nei bacini artificiali sotto elencati, gestiti dall'Ente Acque della Sardegna, è consentito ai titolari di licenza per la pesca di tipo sportivo in acque interne rilasciata dal Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, o da altra amministrazione provinciale o regionale italiana sulla base della normativa di riferimento dell'ambito territoriale di provenienza, previa autorizzazione all'accesso da richiedersi all'Ente Acque della Sardegna:

Impianto	Comune	PV
Alto Temo	Monteleone Roccadoria	SS
Bau Pressiu	Siliqua	CA
Bidighinzu	Thiesi	SS
Cantoniera	Busachi	OR
Casa Fiume	Furtei	VS
Cixerri	Uta	CA
Cuga	Uri	SS
FLumendosa	Orroli	CA
FLumineddu	Escalaplano	CA
Is Barroccus	Isili	CA
Liscia	Luras	OT
Maccheronis	Torpè	NU
Medau Zirimilis	Siliqua	CA
Santa Vittoria	Mogoro	OR



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

Monte Crispu	Bosa	OR
Monte Lerno	Pattada	SS
Monte Pranu	Tratalias	CI
Monti di Deu	Tempio	OT
Mulgargia	Siurgus Donigala	CA
Pedra 'E Othoni	Dorgali	NU
Pranu Antoni	Fordongianus	NU
Punta Gennarta	Iglesias	CI
Monteponi	Iglesias	CI
Rio Coxinas	Villacidro	VS
Rio Leni	Villacidro	VS
Rio Torrei	Tiana – Tonara	NU
Sa Forada	Furtei	VS
Santa Lucia	Tortoli	OG
Santa Vittoria	Ollastra	OR
Simbirizzi	Quartu S.Elena	CA
Sos Canales	Buddusò	OT
Surigheddu	Uri	SS

ART. 2

1. L'autorizzazione all'accesso per l'attività di pesca sportiva nei bacini artificiali sopra elencati è rilasciata direttamente dall'Ente Acque della Sardegna e contiene le seguenti indicazioni:

- a) durata dell'autorizzazione
- b) giorni e orari consentiti
- c) aree nelle quali è consentita la pesca (che dovranno distare almeno 200 m dagli sbarramenti e dalle opere di presa e scarico).
- d) eventuali altre prescrizioni specifiche.

2. L'accesso è concesso a titolo gratuito.

ART. 3

1. L'accesso per l'attività di pesca sportiva nei sopra elencati bacini è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- a) L'attività di pesca è consentita solo da terra, dalle sponde del lago, nelle aree indicate dall'ENAS, l'accesso alle quali è consentito attraverso le strade non sbarrate.
- b) È vietata la sosta in prossimità degli sbarramenti e delle opere di presa e scarico: dovrà essere rispettata la distanza minima di 200 m da tali opere.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio pesca

c) Il pescatore sportivo è tenuto ad esibire al personale dell'ENAS e agli organi di vigilanza l'autorizzazione all'accesso unitamente alla licenza per la pesca di tipo sportivo in acque interne.

d) È fatto divieto assoluto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sulle rive degli invasi.

2. I pescatori nello svolgimento della propria attività sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in ordine ai periodi di pesca consentiti, agli attrezzi, ai quantitativi per singola specie e alle misure per singolo esemplare prelevato.

ART. 4 L'Ente Gestore e l'Amministrazione regionale sono esonerate da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi durante l'attività di pesca all'interno dei bacini.

ART 5 È abrogata la Determinazione del Direttore del Servizio Pesca acquacoltura n. 1169 del 22 giugno 2005.

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, è trasmessa all'Ente Acque della Sardegna e per conoscenza all'Assessore e al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31.

Il Direttore del Servizio

Dott. Roberto Doneddu
(firma digitale¹)

¹ Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 71/40 del 16/12/2008 ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".